

# CAMERA ARBITRALE

*Statuto e Regolamento*

# STATUTO

## Art. 1 FINALITA'

Ai sensi dell'art.2 della legge statale n.580/93 e della Legge Regionale siciliana n. 29/95, è costituita dalla Camera di Commercio di Messina la Camera Arbitrale della provincia di Messina con le seguenti finalità:

- a) fornire, a richiesta, tutti i servizi sia diretti che indiretti di arbitrato nazionale ed internazionale.
- b) promuovere la diffusione e l'impiego dell'arbitrato.
- e) studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell'arbitrato rituale ed irrituale.
- d) organizzare, sia nell'ambito nazionale che internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per l'attuazione dell'arbitrato.
- e) prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, con enti pubblici, con organizzazioni ed associazioni interessate a questi problemi o con fini analoghi per promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere e utilizzare l'arbitrato commerciale come metodo di risoluzione delle controversie.
- f) fare quanto si reputa opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali.

Chiunque può fruire dei servizi della Camera Arbitrale.

## Art. 2 - SEDE

La Camera Arbitrale ha sede nel palazzo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina.

## Art. 3 - CONTRIBUTI

Costituiscono introiti della Camera Arbitrale i proventi delle attività o qualunque altre provento che, comunque, pervenga.

## Art. 4- COMPOSIZIONE

Il Consiglio Arbitrale è composto da :

- Presidente della Camera di Commercio I.A.A.(o suo delegato)
- Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni dell'Università di Messina (o suo delegato)
- Presidente Camera Civile di Messina (o suo delegato)
- Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina (o suo delegato)
- Presidente Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina (o suo delegato)
- Presidente Consiglio dell'Ordine dei Notai di Messina (o suo delegato);
- Presidente Consiglio dell'Ordine dei Medici di Messina (o suo delegato)
- Presidente Confindustria Messina (o suo delegato)
- 5 membri, nominati dalla Giunta Camerale, di cui 2 individuati tra docenti (anche in pensione) di Diritto Processuale Civile - 1 tra i Notai – 2 tra gli Avvocati.

Della Camera Arbitrale possono far parte anche altri Enti aderenti.

I componenti del Camera Arbitrale sono nominati dalla Giunta Camerale e non possono far parte di altre Camere Arbitrali territoriali. Il mancato rispetto di questa norma comporterà l'automatica decadenza.

Sono Vicepresidenti il Direttore (o suo delegato) del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni dell'Università di Messina ed altro individuato tra i componenti del Consiglio Arbitrale.

I membri del Consiglio Arbitrale non sono retribuiti, durano in carica tre anni e potranno essere rinnovati o designati alla scadenza del loro mandato.

La Camera di Commercio può fissare una indennità di presenza .

Non possono essere componenti: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapace.

Il Segretario della Camera Arbitrale è nominato dalla Giunta Camerale. Il Consiglio Arbitrale è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio di Messina o da un suo delegato, in loro mancanza o assenza da uno dei Vicepresidenti.

Il Consiglio Arbitrale delibera sempre a maggioranza dei voti. Le sedute saranno valide qualora siano presenti in prima convocazione la metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione almeno tre componenti oltre il Presidente.

In caso di parità di voti il voto del Presidente varrà per due voti.

Il Consiglio Arbitrale si riunisce per convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Componenti.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato a mezzo posta anche elettronica almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza. In questa ultima eventualità l'avviso di convocazione può essere recapitato ai Componenti, anche con telegramma o telefax, ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione.

Il Consiglio Arbitrale dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle proprie finalità:

- 1) predisporre clausole compromissorie per particolari rapporti o specifici settori;
- 2) propone l'ammontare delle tariffe e dei servizi per l'approvazione della Giunta della Camera di Commercio;
- 3) propone le modifiche dello Statuto e del Regolamento e fissa le regole deontologiche degli arbitri;
- 4) esprime pareri sulle proposte di convenzioni da stipulare con Enti o Istituzioni in materia arbitrale, da sottoporre successivamente a deliberazione della Giunta della Camera di Commercio
- 5) predisporre un elenco di Arbitri, cui fare riferimento per le nomine mantenendolo aggiornato;
- 6) nomina gli Arbitri ;
- 7) decide in via definitiva sulla richiesta di riconsunzione di Arbitri;
- 8) delibera su ogni altra questione o attività demandata alla Camera Arbitrale non attribuita alla specifica competenza di altri organi;
- 9) la Camera Arbitrale promuove e organizza Corsi di perfezionamento in materia di Arbitrato con l'intento di formare specialisti e diffondere la conoscenza di questo modo alternativo di risoluzione dei conflitti.

Il Componente che, senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Arbitrale, incorre nella decadenza dal mandato, dichiarata dal Consiglio Arbitrale nella adunanza successiva, e non potrà essere rieletto. Nel caso in cui per dimissioni, per decadenza o per altra causa un componente venisse a mancare dovrà essere sostituito con i criteri di nomina più sopra indicati.

I Componenti designati restano in carica fino alla scadenza.

Tutti i componenti del Consiglio Arbitrale durante il periodo del mandato non possono essere nominati arbitri della Camera Arbitrale.

Il Presidente deve convocare il Consiglio Arbitrale entro otto giorni dalla ricezione da parte dell'ufficio di segreteria di un ricorso alla Camera Arbitrale.

#### Art. 5 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina o un suo delegato.

In caso di loro assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente più anziano.

Il Presidente:

- 1) convoca il Consiglio Arbitrale e presiede le sedute
- 2) esegue o fa eseguire le relative deliberazioni
- 3) vigila sul buon andamento dell'attività della Camera Arbitrale;

#### Art. 6- I VICEPRESIDENTE

I Vicepresidente sono il componente del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni dell'Università di Messina e altro individuato tra i componenti del Consiglio Arbitrale.

Essi possono sostituire separatamente il Presidente e farne le veci.

#### Art. 7 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti sarà quello della Camera di Commercio

#### Art. 8- SEGRETARIO

Il Segretario della Camera Arbitrale è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Messina.

Egli espletterà il servizio di segreteria svolgendo le funzioni attribuite dal Consiglio Arbitrale .

Inoltre :

- a) è segretario del Consiglio Arbitrale e ne verbalizza le sedute
- b) riferisce sui procedimenti
- c) comunica i provvedimenti del Consiglio direttivo ed i propri provvedimenti alle parti ed al Tribunale Arbitrale
- d) tiene la corrispondenza;
- e) coadiuvare la Camera Arbitrale
- f) curare l'esecuzione del Consiglio direttivo
- g) curare il regolare svolgimento amministrativo Consiglio direttivo
- h) stima in via provvisoria, sulla base della produzione, il valore economico della controversia indicando i versamenti iniziali che le parti debbono effettuare;
- i) determina i versamenti iniziali, a carico delle parti, per spese amministrative, camerali e di procedimento, anche se il valore della controversia sia indeterminato;
- j) richiede eventuali versamenti successivi, nel corso del procedimento, per spese camerali e per spese del procedimento.
- k) Rilascia copia conforme di atti e documenti, nonché attestazioni e certificazioni relativi ai procedimenti arbitrali.

Il Segretario dovrà tenere i documenti della Camera Arbitrale a norma dell'art. 2961 comma 1 c.c.

#### Art. 9- AMMISSIONI E DIMISSIONI

Alla Camera Arbitrale possono aderire, con funzioni consultive e con le modalità di partecipazione di cui al precedente art. 4, Istituzioni ed Enti, sia pubblici che privati, italiani o stranieri. che siano comunque interessati

alle finalità statuarie. L'adesione alla Camera Arbitrale deve essere adottata dagli organi competenti di ciascuna Istituzione, Ente o categoria richiedente l'adesione.

In particolare potranno aderire, previa delibera dei rispettivi organi di rappresentanza:

- a) gli ordini ed i consigli professionali;
- b) le associazioni di categorie;
- c) le associazioni sindacali di tutte le suddette categorie.

Per l'adesione alla Camera Arbitrale occorre presentare apposita istanza, corredata di copia autentica della delibera adottata dai competenti organi dell'ente che intende aderire, con indicazione delle persone fisiche che lo rappresentano.

La dichiarazione di recesso deve essere notificata con comunicazione raccomandata e A.R.. alla segreteria della Camera Arbitrale.

La qualità di aderente si perde per recesso, a seguito di analoga delibera da parte dei rispettivi organi degli enti aderenti, in conseguenza di attività in contrasto o in danno della Camera Arbitrale da parte dei singoli aderenti, a seguito di delibera adottata dalla Giunta della Camera di Commercio su proposta del Consiglio direttivo.

#### ART. 10- DURATA

La Camera Arbitrale è costituita a tempo indeterminato e si scioglie per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività.

In caso di scioglimento ogni eventuale attività residua sarà devoluta alla Camera di Commercio di Messina

#### ART. 11 – SPESE

Le spese del procedimento arbitrale sono riportate per esteso nel tariffario arbitrale, allegato alla fine del Regolamento della Camera Arbitrale.

Esse comprendono :

- onorari e rimborsi delle spese spettanti agli arbitri in base al valore della controversia. Qualora la controversia oggetto di arbitrato sia di valore indeterminato si applicano le tariffe relative allo scaglione compreso tra € 50.001,00 e € 100.000.00;
- onorari di segreteria pari al 10% del compenso spettante agli arbitri, quale onorario per la funzione di cancelleria svolta nel procedimento arbitrale;
- rimborsi della Camera Arbitrale per l'imposta di bollo assolta dalla Camera Arbitrale in luogo delle parti oltre spese di bolli, copie, raccomandate.

Dette spese devono essere corrisposte dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta.

In caso di mancato pagamento entro il termine di venti giorni dalla richiesta non sarà dato inizio alla procedura, che avrà corso soltanto dopo il verificarsi dell'adempimento.

Decorso due mesi dalla richiesta di pagamento senza che il versamento sia stato eseguito dalle parti, la Segreteria archiverà il procedimento.

Il pagamento di queste spese non pregiudica la decisione arbitrale in ordine al loro effettivo ammontare.

# REGOLAMENTO

## Art. 1. - SERVIZI

La Camera Arbitrale fornisce, a richiesta, tutti i servizi sia diretti che indiretti di Arbitrato nazionale ed internazionale,

A) Servizi arbitrali diretti.

La C.A. non svolge direttamente tale attività ma ne organizza lo svolgimento.

Il servizio di arbitrato consiste nel fornire alle parti uno o più arbitri per la risoluzione della controversia. Esso prevede due tipi di arbitrato: *arbitrato rituale*, e cioè decisione di controversia in forma di lodo, obbligatorio tra le parti. con effetti di sentenza dalla data della sua ultima sottoscrizione; *arbitrato irrituale* e cioè decisione avente tra le parti valore e forza di contratto.

Allorché nel Regolamento si legge semplicemente arbitrato e arbitro ci si riferisce all'arbitrato rituale.

B) Servizi arbitrali indiretti. Essi comprendono:

- 1) servizio di predisposizione e inserimento di clausole compromissorie;
- 2) servizio di segreteria per informazioni alle parti e a chiunque ne abbia interesse, limitatamente alle norme statutarie, regolamentari e di funzionamento della C.A.

## Art. 2 ARBITRI

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 la C.A. procede alla compilazione, tenuta e aggiornamento di un Albo degli Arbitri, suddivisi per settori di specializzazione ed in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere frequentato con profitto corsi di formazione e aggiornamento in materia di arbitrato.
- 2) esser iscritto all'albo professionale relativo al settore di competenza e non aver cessato l'esercizio effettivo della professione nel settore.

Potranno, altresì, essere iscritti nell'Albo degli Arbitri Docenti Universitari e Magistrati non in attività di servizio, nonché operatori economici e sociali di comprovata esperienza.

In casi eccezionali, di carenza nel settore di competenze, potranno essere nominati Arbitri, per singole controversie persone note per doti di probità. imparzialità ed esperienza.

L'Albo degli Arbitri conterrà una sezione per le controversie internazionali.

L'iscrizione negli elenchi sarà deliberata dalla Camera Arbitrale, in forza dei requisiti richiesti .

La deliberazione di iscrizione dovrà essere approvata dalla Camera arbitrale.

## Art. 3 ACCETTAZIONE-INCOMPATIBILITÀ-RICUSAZIONE

Ogni Arbitro nominato dalle parti, dagli Arbitri, o dalla Camera Arbitrale, ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione di nomina, attuata con raccomandata A.R. per accettare l'incarico e per produrre una dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni di riservatezza, indipendenza e imparzialità. Nel caso in cui trascorsi i 15 giorni, l'arbitro non abbia risposto o risposto negativamente, la Camera Arbitrale nominerà un nuovo Arbitro, che dovrà ottemperare all'accettazione e produrre la dichiarazione di cui sopra.

Accettato il mandato gli arbitri non possono rinunciarvi se non per gravi e giustificati motivi. La sostituzione dell'arbitro che per qualunque motivo venisse a mancare nel corso dell'arbitrato, dovrà avvenire entro sette giorni dalla comunicazione a cura della parte designante, se si tratta di arbitro designato da una delle parti, ovvero, in caso di mancata sostituzione a norma dell'art.810 c.p.c.

Nell'ipotesi d'Arbitrato con più parti, si procede alla nomina degli Arbitri a norma dell'art.816 quater comma 1° c.p.c. Se ciò non è possibile o si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario l'arbitrato è improcedibile.

Gli Arbitri nominati dalla C.A. vengono scelti dall'Albo Camerale sulla base di criteri oggettivi.

La C.A. non può nominare arbitri coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 815 c.p.c.  
E' facoltà delle parti di ruscare, per uno dei motivi suddetti l'arbitro nominato da altre parti o da terzi.  
La ruscasazione deve essere proposta a norma dell'art.815 c.p.c.

#### Art. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti i procedimenti saranno condotti secondo i criteri di concentrazione, economicità e celerità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il principio della segretezza vincola tutti coloro che, comunque e a qualsiasi titolo, operino nell'ambito della C.A. Si fa luogo ad uno dei procedimenti previsti dal regolamento quando lo stesso sia preventivato o richiamato in un compromesso o accordo o clausola compromissoria o comunque vincolante le parti o quando le parti ne facciano concordemente richiesta alla C.A., ovvero quando una parte inviti l'altra o le altre ad accettare la procedura e ne ottenga l'adesione.

Salva contraria volontà delle parti o peculiare esigenza della controversia, il Lodo è demandato a un Collegio di tre membri; due dei quali nominati rispettivamente dalle parti, tra quelli inclusi nell'albo di cui sopra, ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato in accordo dai due arbitri di parte o, in caso di mancato accordo, dalla Camera Arbitrale a maggioranza semplice e con votazione a scrutinio segreto e sempre scegliendolo dall'albo suddetto.

#### Art. 5. DOMANDA

La parte che intende promuovere uno dei procedimenti di cui all'art. 1 rivolge domanda scritta in bollo contenente originale ed allegati alla C.A. preferibilmente mediante formulario predisposto dalla Camera Arbitrale stessa, dandone contemporaneamente avviso per raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra parte, salvo che la domanda sia congiuntamente proposta dalle parti.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione del nome e del domicilio delle parti o se persone giuridiche l'indicazione del tipo, della sede e del legale rappresentante, nonché l'indicazione del codice fiscale e partita iva e quello di eventuali difensori;
- b) l'indicazione del tipo di procedimento che si vuole iniziare, con la specificazione del numero di arbitri previsto, nonché con l'eventuale nomina di arbitro di parte;
- c) l'indicazione dell'eventuale preesistente convenzione o clausola arbitrale e la sua allegazione in copia e/o l'invito ad aderire al procedimento richiesto;
- d) la determinazione del provvedimento richiesto con l'esposizione dei fatti e con la specificazione dei requisiti da sottoporre a pronuncia;
- e) la sottoscrizione autenticata anche dal difensore della/e parte/i istante/i.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito delle spese amministrative e di quelle del procedimento e di segreteria, così come previsto nel tariffario.

Tuttavia, qualora una parte non provvede ad effettuare uno dei versamenti richiesti, tale versamento può essere effettuato dall'altra parte.

La domanda di Arbitrato comporta l'accettazione dello Statuto e del Regolamento della C.A. nonché della pronuncia che sarà assunta.

I termini per la presentazione della domanda di Arbitrato sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno.

#### Art. 6 - PROCEDURA

L'ufficio di segreteria registra la domanda, la rubrica e forma il fascicolo. Qualora la domanda appaia incompleta invita il ricorrente a regolarizzarla.

A completamento avvenuto, se la domanda non è sottoscritta da tutte le parti, entro il termine di **10 giorni**, trasmette, con raccomandata e AR., copia della domanda alla controparte, invitandola a fare pervenire entro il termine perentorio di **giorni 20**, l'accettazione della procedura con le indicazioni ritenute opportune, con riguardo all'art. 5 del regolamento, accompagnati dal versamento delle spese. Adempiuti gli incumbenti di parte convenuta,

ovvero decorso il termine perentorio indicato, quando sussiste un precedente impegno vincolante, l'inizio del procedimento arbitrale resta perfezionato.

La C.A., convocata dal Presidente, stabilisce il termine per la pronuncia del lodo, fissa l'entità dei depositi per spese e compensi arbitrali, la loro suddivisione provvisoria tra le parti e i termini dei pagamenti e nomina il segretario del procedimento.

#### Art. 7 - ACCETTAZIONE

Il Presidente del Collegio arbitrale, ricevuta la comunicazione di nomina, fissa prontamente la prima riunione degli arbitri.

Nel verbale della prima seduta gli arbitri debbono fare menzione, dell'oggetto dell'arbitrato, nonché della data di convocazione delle parti. Il verbale, sottoscritto dagli arbitri e dal segretario, va comunicato alle parti.

#### Art. 8 - COMUNICAZIONE

Gli arbitri tentano la conciliazione tra le parti. Nel caso in cui questa riesca gli arbitri ne danno atto nel verbale dopo che le parti stesse hanno sottoscritto l'accordo con la rinuncia a proseguire il procedimento.

In questo caso gli arbitri liquidano il compenso arbitrale e la somma da corrispondere da ciascuna parte, alla C.A., per contributo spese, fissando il termine per il pagamento e dandone comunicazione alla segreteria della C.A.

#### Art. 9 - ISTRUTTORIA

Salva diversa concorde richiesta delle parti il Collegio arbitrale è libero di fissare la procedura che ritenga più conveniente, convocando le parti e/o i loro rappresentanti e difensori e disponendo le prove ritenute idonee, anche delegando per l'acquisizione uno degli arbitri, ma sempre nel rispetto del principio del contraddittorio

Il Collegio arbitrale potrà nominare consulenti tecnici, commettendo loro relazioni e perizie e chiedendo informazioni.

In ogni caso, prima della deliberazione il Collegio arbitrale potrà concedere termine per presentare memorie e repliche.

Il Collegio arbitrale, salvo proroga concessa dal Consiglio direttivo della C.A. su richiesta motivata, dovrà emettere il lodo nel termine stabilito e in mancanza entro il termine perentorio di **giorni 240** dall'ultima accettazione degli arbitri.

#### Art. 10 - LODO

La decisione arbitrale, assunta in camera di consiglio, è resa per iscritto con sintetica motivazione che indichi le richieste delle parti, lo svolgimento del procedimento e le ragioni sulle quali si fonda la pronuncia.

Gli arbitri deliberano a maggioranza, ma deve darsi atto che la pronuncia è stata deliberata alla presenza dell'intero Collegio.

Ove un arbitro si rifiuti o non possa sottoscrivere deve darsene atto prima della sottoscrizione.

**Gli arbitri, con il lodo, in applicazione dei principi di soccombenza ed equità, liquidano le spese e competenze camerali, le spese e gli onorari dovuti alla parte vincitrice, gli onorari dovuti agli Arbitri, che saranno uguali per ciascuno arbitro, salvo maggiore attribuzione all'arbitro estensore del lodo e/o a quello cui il Collegio arbitrale avesse delegato particolari attività. Gli arbitri liquidano altresì il compenso dovuto ad eventuali tecnici.**

Il tutto in conformità alle tariffe prestabilite.

Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini dal c.p.c.

L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale semprechè il Lodo non sia stato omologato..

La decisione, previa comparizione delle parti, è adottata entro 60 giorni dal deposito dell'istanza.



Anche l'istanza di correzione va depositata in bollo con allegate tante copie quante sono le parti ed accompagnate da un deposito pari ad Euro 500,00.

Le eventuali maggiori spese sono quantificate nel verbale di correzione.

#### Art. 11.- SEDE

La sede del giudizio arbitrale è fissata in Messina presso gli uffici della C.A. o presso il domicilio di uno degli arbitri.

Ad ogni adunanza istruttoria potranno partecipare le parti di persona e/o a mezzo dei loro rappresentanti o difensori. Di ogni attività istruttoria verrà steso il relativo verbale, sottoscritto dagli arbitri o dal singolo arbitro e dagli altri intervenuti.

#### Art. 12 - COMUNICAZIONE

Gli arbitri, dopo la sottoscrizione della decisione e nel termine perentorio di dieci giorni dalla stessa, depositano il lodo, redatto per iscritto, secondo le disposizioni dell'art. 823 c.p.c., in tanti originali in bollo per quante sono le parti, più uno in carta semplice per la Segreteria della C.A.

La Segreteria della C.A. provvederà a dare comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito del Lodo, invitandole a ritirare l'originale a ciascuna di esse spettante, previo versamento integrale delle spese amministrative camerali, delle spese del procedimento e delle competenze ed onorari dovuti agli Arbitri dalla parte rimasta soccombente.

#### Art. 13 - INADEMPIENZA

Salva ogni altra azione e diritto spettante alle parti, qualora una decisione o una conciliazione non fosse eseguita nel termine stabilito, la C.A., su richiesta scritta della parte interessata, invita l'altra parte ad adempiere e trascorso il termine di 15 giorni, ove l'inadempienza persista, darà atto del mancato adempimento nel registro della C.A. ed ha facoltà di escludere la parte inadempiente dal fruire ulteriormente dei servizi della C.A.

Inoltre ne darà comunicazione all'associazione di categoria

**Riportiamo qui di seguito le formule, per l'arbitrato rituale e quello irrituale, della clausola compromissoria e del compromesso.**

**Ciascuna formula è suddivisa in commi individuati con numerazione sempre progressiva, sicché per le parti delle formule che si ripetono si rinvia al capoverso della formula già trascritta.**

#### **ARBITRATO RITUALE**

##### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1: - Qualunque controversia fra le parti in ordine all'efficacia, esecuzione ed in generale alla sorta degli accordi relativi alla presente scrittura sarà risolta da un Collegio arbitrale.

2: - Il predetto Collegio è composto da tre membri, nominato uno per ciascuna parte ed il terzo dai due arbitri così designati. In caso di loro disaccordo o inattività provvederà alle designazioni il Consiglio della Camera Arbitrale di Messina.

:3: - Il Collegio arbitrale avrà la propria sede nella sede della Camera arbitrale, presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Messina.

4: - Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto (*oppure: giudicherà secondo equità*) e la sua pronuncia potrà essere omologata.

5:- Per tutto quanto non è qui previsto si rinvia alle norme degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

##### COMPROMESSO

6:- Tra i sottoscritti..... premesso che è insorta una controversia in merito a..... e che le parti hanno stabilito di rimettere la soluzione della controversia ad un Collegio arbitrale, si conviene e stipula:

a) le parti costituiranno un Collegio arbitrale.

2°

3°

4°

b) il Collegio arbitrale dovrà dire se..... (*ripetuto per tutti i quesiti*)

c) il Collegio arbitrale emetterà le condanne conseguenti alla risoluzione dei quesiti più sopra enunciati;

d) il Collegio arbitrale giudicherà sulle spese di arbitrato e di patrocinio, statuendo a chi debbano fare carico;

e) il Collegio arbitrale determinerà, altresì le proprie spettante, statuendo a chi debbano fare carico.

## **ARBITRATO IRRITUALE**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA . -**

1°

2°

7: - La deliberazione del Collegio arbitrale sarà comunicato alle parti con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. Esso conterrà una sommaria motivazione in ordine alla risoluzione, in via di conveniente componimento della controversia medesima, ed avrà l'efficacia di contratto tra le parti. Le determinazioni del Collegio arbitrale verranno comunicate alle parti entro il termine perentorio di giorni 180 dalla costituzione del Collegio arbitrale. Detto termine potrà venire prorogato, per una sola volta, per altri 180 giorni nel caso in cui gli arbitri ritenessero di dovere svolgere o fare svolgere indagini anche tecniche, al fine di acquisire elementi utili all'espletamento dell'incarico loro *affidato*.

Il Collegio arbitrale comunicherà alle parti l'importo che dovrà essere da loro anticipato e liquidato per spese, competenze e diritti.

8: - Le parti costituiranno un Collegio arbitrale.

2°

3°

7°

8°

## CODICE DEONTOLOGICO

### ESSERE ARBITRO

Arbitro è colui che in virtù della competenza acquisita nell'esercizio della sua attività imprenditoriale o professionale nonché dell'alta considerazione di cui gode nel settore di appartenenza viene chiamato ad esercitare un compito che consiste nella risoluzione delle controversie attinenti la validità, l'esecuzione e la risoluzione dei contratti al fine di consentire alle parti interessate la ripresa di normali rapporti economici.

Il comportamento dell'arbitro deve essere uniformato ai principi deontologici che possono essere così sintetizzati:

#### A. L'arbitro designato deve accettare la nomina solo quando abbia la certezza assoluta:

1. di poter essere neutrale ed equidistante rispetto alle Parti in controversia;
2. di avere la competenza specifica a giudicare il caso;
3. di poter concludere il procedimento entro i termini previsti dal regolamento della Camera Arbitrale;

#### B. L'arbitro che abbia accettato la nomina

4. esamina subito la documentazione che la Segreteria consegna;
5. si adopera perché il Collegio si riunisca al più presto;
6. evita durante il procedimento contatti diretti anche con la parte che lo ha designato;
7. considera le riunioni del Collegio arbitrale come la sede privilegiata in cui si deve esaminare il caso sulla base della documentazione e degli elementi prodotti dalle parti o ufficialmente acquisiti nei tempi e nei modi consentiti;
8. considera sullo stesso piano le opposte tesi delle Parti evitando pregiudizi e preconcetti;
9. dopo avere collegialmente esaminato il caso espone agli altri membri del Collegio il proprio convincimento e lo confronta con quello degli altri per contribuire alla ricerca della soluzione;
10. è consapevole che la designazione di parte è meramente strumentale e non legittima atteggiamenti da difensore occulto di una delle parti;
11. ha l'obbligo morale, professionale e giuridico di portare a termine il suo mandato con la pronuncia del lodo o della decisione.

#### C. L'Arbitro che pronuncia la decisione:

12. deve essere certo di aver ben compreso tutti gli aspetti della vicenda;
13. deve rispondere solo ai quesiti che gli sono stati posti. non giudicando le parti bensì i fatti;
14. deve essere certo che alle parti sia stata concessa la concreta possibilità di esercitare in contraddittorio il proprio diritto di difesa;
15. deve motivare sinteticamente la decisione con le argomentazioni che sono a base del giudizio, evitando descrizioni e considerazioni non essenziali;
16. deve redigere il dispositivo in modo completo, chiaro e semplice, per evitare dubbi interpretativi, lacune ed equivoci.

#### D. L'arbitro che abbia pronunciato la decisione

17. ricorda che la paternità del lodo è comune al Collegio unitariamente considerato, anche quando abbia espresso opinione dissenziente;
18. è consapevole di essere stato scelto per le doti professionali e morali riconosciutegli;
19. ha diritto a remunerazione per l'attività svolta.

### **ELENCO DEI PERITI**

Soggetti qualificati per essere nominati Consulenti tecnici (di ufficio) nei giudizi arbitrali ad iniziativa dei singoli Collegi giudicanti.

Tecnici in possesso del diploma di laurea:

INGEGNERI

ARCHITETTI

MEDICI

COMMERCIALISTI

AGRONOMI

abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo.

### **ORGANI CAMERA ARBITRALE**

CONSIGLIO ARBITRALE

SEGRETERIA CAMERA ARBITRALE

TRIBUNALE ARBITRALE CON RELATIVA SEGRETERIA

## CAMERA ARBITRALE di MESSINA

### TARIFFARIO

Gli importi sono espressi al netto dell'IVA e di oneri accessori -

Diritti di avvio del procedimento € 50,00 a carico della parte che attiva la procedura

VALORE DELLA CONTROVERSIA	ONORARIO ARBITRO UNICO		ONORARIO COLLEGIO ARBITRALE	
	MIN	MAX	MIN	MAX
Da 0 € 25.000,00	€ 800,00	€ 1.900,00	€ 1.700,00	€ 3.750,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.900,00	€ 6.000,00
da € 50.001,00 a € 100.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 6.200,00	€ 11.750,00
da € 100.001,00 a € 250.000,00	€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 25.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 12.000,00	€ 22.000,00	€ 26.000,00	€ 47.000,00
da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	€ 22.000,00	€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00
da € 1.000.001,00 a € 2.500.000,00	€ 35.000,00	€ 60.000,00	€ 77.000,00	€ 120.000,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 60.000,00	€ 90.000,00	€ 120.000,00	€ 180.000,00
da € 5.000.001,00 a € 10.000.000,00	€ 90.000,00	€ 110.000,00	€ 180.000,00	€ 240.000,00
da € 10.000.001,00 a € 25.000.000,00	€ 110.000,00	€ 140.000,00	€ 240.000,00	€ 310.000,00
da € 25.000.001,00 a € 50.000.000,00	€ 140.000,00	€ 190.000,00	€ 310.000,00	€ 400.000,00
da € 50.000.001,00 a € 100.000.000,00	€ 190.000,00	€ 240.000,00	€ 400.000,00	€ 530.000,00
Oltre € 100.000.000,00	€ 240.000,00 + 0,05 % sull'eccedenza di € 100.000.000,00 Tetto massimo € 258.000,00		€ 530.000,00 + 0,01 % sull'eccedenza € 100.000.000,00 Tetto massimo € 774.000,00	

Qualora la controversia sia di VALORE INDETERMINATO gli onorari applicabili saranno quelli dello scaglione da € 50.001,00 a € 100.000,00.

ALLA SEGRETERIA DEL TRIBUNALE ARBITRALE spetta un compenso pari al 10% del compenso netto stabilito per l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale.

ALLA SEGRETERIA DELLA CAMERA ARBITRALE spetta un compenso pari al 2% del valore della controversia, ivi comprese spese e bolli.

## **N O T E**

- 1) Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domanda presentate da tutte le parti e delle relative richieste economiche;
- 2) I costi sono complessivi, quindi da suddividere tra le parti. In caso di compensazione vanno suddivisi a metà per ciascuna parte.
- 3) Per le controversie il cui valore supera i 25.822.844,00 Euro gli onorari massimi del Collegio Arbitrale sono quelli dell'ultimo scaglione più lo 0,55 % dell'eccedenza di 25.822.844,00 Euro.
- 4) Alle somme fissate dal tariffario vanno aggiunte le spese di arbitrato così come indicato nel Regolamento.

### **Modalita' di pagamento tariffe**

Il pagamento delle tariffe per il servizio di Arbitrato può essere effettuato con pagamento di bollettino di c.c.p. n.111989 intestato a Camera di Commercio di Messina –Camera Arbitrale – Piazza Cavallotti,3 - Messina - indicando come causale “ARB” ed il riferimento delle parti.

L'attestazione del versamento in originale dovrà essere inviata all'Ufficio arbitrato all'indirizzo:

CCIAA - Ufficio Arbitrato

Piazza Cavallotti 3 –98123 Messina

tel. 090 7772226 – fax 090 674644

Approvazione con delibera di Giunta n.100/2005 e n.131/2007 – e modificato con delibera di Giunta n.13/2013